



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galan
Fabio	Gava
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Marialuisa	Coppola
Antonio	De Poli
Marino	Einozzi
Massimo	Giorgetti
Raffaele	Grazia
Antonio	Padoin
Fioriano	Pra
Ermanno	Serrajotto
Raffaele	Zanon

Segretario

Antonio Menetto

2240

25 LUG. 2003

n. _____ del _____

Oggetto: DGR n. 2280 del 22 giugno 1998 "Approvazione schema - tipo di Regolamento di pubblica utilità per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale". Modifiche ed integrazioni.

Il Vice - Presidente, Assessore alle Politiche Sanitarie, Fabio Gava, riferisce quanto segue:

"L'art. 14 del decreto legislativo n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela dei diritti degli utenti nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, dispone che la gestione dei reclami rappresenta una delle modalità attraverso cui l'azienda può ascoltare e comprendere le esigenze e le insoddisfazioni dei cittadini fruitori delle prestazioni erogate.

Con deliberazione n. 2677 del 22.7.1997, la Giunta Regionale ha provveduto, nell'ambito dell'approvazione delle linee - guida per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici relazioni con il pubblico, a definire il reclamo come "manifestazione di insoddisfazione sul servizio erogato" ed a ribadire che la raccolta e la gestione del reclamo colloca l'Ufficio relazioni con il pubblico nell'ambito del sistema di rilevazione e miglioramento della qualità di ogni azienda.

Con successiva deliberazione n. 2280 del 22.6.1998, la Giunta Regionale ha approvato uno schema - tipo di regolamento di pubblica tutela che codifica le procedure, da adottare presso le aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere, per garantire una risposta adeguata ai reclami avanzati dai cittadini. L'iter previsto è strutturato in quattro fasi: raccolta del reclamo, istruttoria, formulazione e comunicazione della risposta ed, infine, eventuale riesame della procedura. Relativamente alla fase del riesame, è prevista la possibilità per l'utente di interpellare la Commissione mista conciliativa.

La Commissione mista conciliativa, come previsto dalla suddetta DGR n. 2280/98, è istituita presso ogni azienda sanitaria ed è composta da cinque membri. Il presidente, quale membro super partes, è designato dal Difensore civico regionale, tenuto conto dei Difensori civici

Mod. A - originale

provinciali o comunali competenti per territorio oppure di persone estranee all'Azienda sanitaria che diano affidamento per obiettività e competenza. All'art. 5, comma 5, dello schema - tipo del regolamento succitato è previsto che la partecipazione ai lavori della Commissione mista conciliativa è gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente per il personale del S.S.N.

Con nota del 30.4.2001 il Difensore Civico Regionale ha rappresentato la necessità che al Presidente della Commissione in questione sia corrisposto un gettone di presenza, viste le particolari responsabilità facenti capo alla funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di tale organismo collegiale.

La richiesta del Difensore civico regionale pare meritevole di essere accolta e, pertanto, si propone di corrispondere al Presidente della Commissione mista conciliativa una indennità per la partecipazione ai lavori della Commissione.

L'art. 187, comma 2, della L.R. 12/1991 in tema di indennità percepite da membri esterni per la partecipazione a lavori di Commissioni regionali recita testualmente "L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75.000 ad un massimo di lire 130.000, è determinato con deliberazione della Giunta Regionale".

In considerazione di quanto sopra, si propone di quantificare l'indennità spettante al Presidente della Commissione mista conciliativa in Euro 67,00, al lordo delle trattenute di legge, per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Conseguentemente, si propone di modificare lo schema - tipo di regolamento succitato, sostituendo il 5° comma dell'articolo 5 con il seguente comma: "5. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente per il personale del S.S.N. Al Presidente della Commissione è, altresì, corrisposta per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione un'indennità di Euro 67,00 al lordo delle trattenute di legge".

Il Vice - Presidente, Assessore alle Politiche Sanitarie, Fabio Gava conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, Vice Presidente, Fabio Gava, Assessore alle Politiche Sanitarie, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- Visto il decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 187 della L.R. 12/1991;
- Vista la DGRV n. 2677 del 22.7.1997;
- Vista la DGRV n. 2280 del 22.6.1998;
- Vista la nota 30.04.2001 del Difensore civico regionale,

DELIBERA


1. di prevedere la corresponsione al Presidente della Commissione mista conciliativa di cui alla D.G. R n. 2280 del 22.6.1998 di un'indennità di Euro 67,00, al lordo delle trattenute di legge, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione;
2. di modificare lo schema - tipo di regolamento approvato con deliberazione n. 2280 del 22.6.1998 sostituendo il 5° comma, dell'articolo 5, con il seguente comma: "5. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio di viaggio ai sensi della normativa vigente per il personale del S.S.N. Al Presidente della Commissione è, altresì, corrisposta un'indennità di Euro 67,00 al lordo delle trattenute di legge, per ogni giornata di partecipazione alle sedute";
3. di precisare che l'indennità di cui al punto 1 verrà corrisposta dalle Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere e la spesa relativa troverà copertura all'interno del finanziamento ordinario assegnato alle Aziende stesse in sede di riparto del F.S.R. parte indistinta;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, ai Direttori Generali delle Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto



IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DIREZIONE REGIONALE
PIANI E PROGRAMMI SOCIO SANITARI
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Filippo Pa'umbo

SEGRETERIA REGIONALE
SANITÀ E SOCIALE
IL SEGRETARIO REGIONALE
(dr. Franco Tomolo)